

P.U. 57-3//2025



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice
Dott. Francesco Ambrosio	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 40, 44 e 84 e ss. CCII instaurato in data 25.3.2025

DA

NONNA PALLINA LECCO S.R.L.S. (C.F.: 09258750968) con sede legale in Monza, via Mercadante n. 99, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 14.2.2025, il Pubblico Ministero ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di NONNA PALLINA LECCO S.R.L.S.;
- in data 25.3.2025, NONNA PALLINA LECCO S.R.L.S. ha domandato:
 - la concessione di un termine ai sensi dell'art. 44 CCII per il deposito di una proposta di concordato preventivo ovvero di una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero di una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
 - la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII per un periodo non inferiore a quattro mesi;
- con decreto del 25.3.2025, comunicato il 1.4.2025, il Tribunale ha fissato un termine di sessanta giorni per il deposito della domanda ai sensi dell'art. 40 CCII, nominando quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Francesca Borzomi;



- con decreto del 27.3.2025, il Giudice designato dott. Francesco Ambrosio ha confermato le misure protettive per un periodo di centoventi giorni, ossia fino al 26.7.2025;
- in data 30.5.2025 la società ha depositato istanza al fine di ottenere la proroga per ulteriori sessanta giorni del termine concesso ai sensi dell'art. 44 CCII;
- con decreto del 13.6.2025 il Tribunale, ritenuta la sussistenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ha disposto la proroga del termine per un periodo di sessanta giorni;
- in data 29.7.2025 la società ha depositato il ricorso per l'omologazione di un concordato preventivo, corredato dall'attestazione prevista dall'art. 87, comma 3, CCII, redatta dal dott. [REDACTED] ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“la ricorrente NONNA PALLINA S.r.l.s., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, FORMULA domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo liquidatorio ai sensi degli artt. 84, comma 4 e 87 e 88 CCII, e, pertanto, a tal fine CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Monza, sussistendone i presupposti previsti dalla legge, ai sensi dell'art. artt. 84, comma 4 CCII, dichiari aperta la procedura di concordato preventivo liquidatorio, assumendo contestualmente tutti gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 47 e ss CCII, nomini il Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale, ordini la convocazione dei creditori, con indicazione del termine per la comunicazione agli stessi del provvedimento, e CHIEDE, altresì, di indicare l'importo da depositare a titolo di acconto, in misura contenuta (pari al 20% circa del complessivo importo che verrà richiesto) per le quantificande spese di procedura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, comma 2, lett. d) CCII;

- di essere convocata nell'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere esaustiva, ai fini dell'apertura della Procedura invocata, la documentazione allegata o nell'ipotesi in cui si ritenessero necessari e/o opportuni chiarimenti o ulteriori produzioni documentali.

Si attendono indicazioni per la costituzione del deposito da effettuare entro il termine di cui all'art. 47 comma 2, lett. d) CCIP”;

- con decreto dell'8.9.2025 il Tribunale, rilevato che l'attestazione ex art. 87, comma 3, CCII risultava redatta da un professionista non iscritto all'albo di cui



all'art. 356 CCII e che la stessa doveva pertanto considerarsi giuridicamente inesistente, ha fissato l'udienza del 15.10.2025 – successivamente rinviata d'ufficio al 22.10.2025 – per sentire la società ricorrente ed il Pubblico Ministero in ordine all'ammissibilità della domanda di omologazione del concordato preventivo, nonché per l'eventuale declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCII;

- in data 21.10.2025, NONNA PALLINA LECCO S.R.L.S. ha depositato una nota ove ha domandato *“che l'Ill.mo Tribunale di Monza Voglia valutare la possibilità di rimessione in termini al fine di apportare al Piano Concordatario, già depositato in data 29.07.2025, le integrazioni espresse dal Commissario Giudiziale e corredare lo stesso di una attestazione valida ed efficace da parte di un nuovo attestatore, in possesso dei requisiti di legge”*;
- all'udienza del 22.10.2025 il Pubblico Ministero non è comparso, mentre la debitrice ha insistito per la concessione della rimessione in termini ed il Tribunale si è riservato.

Considerato che:

- come già rilevato con decreto dell'8.9.2025, ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII *“il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano”*;
- l'art. 2, comma 1, lett. o), CCII definisce il professionista indipendente come *“il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in*



associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

- l'art. 356, comma 1, CCII prevede che *“è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti”*;
- la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano è stata redatta dal dott. [REDACTED] il quale – come anche rilevato dal Commissario Giudiziale – non risulta iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII;
- quest'ultimo, infatti, soltanto in data 7.8.2025 – ossia in data successiva alla scadenza del termine complessivo di 120 giorni assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 CCII – ha fatto pervenire al Commissario Giudiziale la *“ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. mm. ii.”*;
- l'attestazione allegata al ricorso depositato da NONNA PALLINA LECCO S.R.L.S. deve pertanto considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto redatta da soggetto che, alla data del deposito, era privo dei requisiti indicati dalle disposizioni sopra riportate (e che in ogni caso non risulta ancora iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII);
- non sussistono inoltre i presupposti per la rimessione in termini al fine di provvedere al deposito di una nuova attestazione redatta da professionista avente i requisiti previsti dalle disposizioni sopra citate: secondo quanto disposto dall'art. 153 c.p.c., la rimessione in termini può essere disposta unicamente qualora venga in rilievo una circostanza non imputabile alla parte, mentre nel caso di specie l'aver conferito l'incarico a un soggetto privo dei requisiti di legge costituisce senz'altro circostanza imputabile alla ricorrente e in quanto tale inidonea a giustificare la rimessione in termini;
- osserva infine il Tribunale che non può neppure essere concesso alla ricorrente il termine non superiore a quindici giorni previsto dall'art. 47, comma quarto, CCII in quanto tale termine – la cui concessione rientra peraltro nell'insindacabile



discrezionalità del Tribunale – può essere concesso unicamente qualora si ritenga che *“le lacune riscontrate, per la loro entità e consistenza, possano essere agevolmente colmate, in modo così da consentire il superamento del vaglio dell'ammissibilità e di dare seguito alla proposta concordatizia”* (cfr. Cass. Civ. 23932/2025), e non anche in caso di radicale inesistenza dell'attestazione di cui all'art. 87, comma terzo, CCII.

P.Q.M.

Visto l'art. 47, comma 4, CCII,

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo depositata da NONNA PALLINA S.R.L.S.

Provvede separatamente sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 22 ottobre 2025.

Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

